



Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi Tecnici
Servizio Demanio Marittimo, Porto e Difesa della Costa

ORDINANZA BALNEARE N. 1/2021

INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019 (testo vigente) così come temporaneamente integrata dalla ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2021

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n. 468 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 9/2002” ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n. 4234 del 08.03.2019, recante “Approvazione dell’Ordinanza Balneare n. 1/2019”, con particolare riferimento all’art. 1 punti 6 e 9, art. 2 punto 1, art. 4 punto 1 lett. c), e) e j), art. 5 lett. A) punto 5, lett. C) punto 5 e art. 6 di detta ordinanza balneare, come modificata con determina dirigenziale n. 6232 del 09.04.2021;

Dato atto che la suddetta ordinanza balneare stabilisce che, nel rispetto dei parametri fissati dai soprarichiamati articoli, i Comuni mediante apposita ordinanza integrano la disciplina prevista per l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale in considerazione della necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività in esse presenti;

Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali;

Richiamato l’incontro di presentazione dei contenuti del presente atto tenutosi in modalità video conferenza in data 22.04.2021, cui hanno partecipato le Associazioni di Categoria e gli Organi di Vigilanza;

Viste le linee guida per l’utilizzo delle spiagge approvate con ordinanza n. 82 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna N. 40 del 31.03.2021;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n. 6236 del 09.04.2021, recante “Approvazione Ordinanza Balneare Straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2021”;

Vista la normativa COVID;

Visto il Codice della Navigazione con particolare riferimento agli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 nonché il relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli artt. 27, 28, 59 e 524;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

DISCIPLINA GENERALE SULL'USO DELLE SPIAGGE, DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI, DELLE ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 1 La stagione balneare estiva ai sensi delle ordinanze regionali di cui in premessa terminerà il 31.10.2021. Il periodo compreso dal 01.11.2021 fino al sabato precedente la celebrazione della Pasqua 2022 corrisponde alla stagione balneare invernale “Mare d’Inverno”, periodo all’interno del quale l’Amministrazione Comunale si riserva di disciplinare le specifiche modalità di attuazione.
- 2 Fino al 31.10.2021, termine della stagione balneare estiva, è vietato l’accesso in spiaggia tra le ore 1.00 e le ore 5.00, ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione.
- 3 In relazione all’art. 4, punto 1 lett. c) dell’ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente), tenuto conto della tipologia della spiaggia ricadente nell’ambito del territorio comunale, la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è confermata in metri 5 per tutto l’arenile.
Su apposita richiesta dei concessionari, per soli motivi eccezionali legati ad eventi meteorologici di particolare intensità che producano forti erosioni della spiaggia, negli ambiti interessati può essere autorizzata una riduzione della fascia libera per il transito fino ad una profondità minima di ml. 3,00.
- 4 In relazione all’art. 4, punto 1 lett. g) dell’ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente), limitatamente al verificarsi di eventi eccezionali e non prevedibili, previa comunicazione al “Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi Tecnici” di questo Comune all’indirizzo mail demanio@comune.riccione.rn.it e con l’obbligo di adottare ogni adeguato accorgimento per assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, nel periodo compreso tra il 29.05.2021 e il 12.09.2021, ai mezzi per la pulizia delle spiagge e manutenzione pubblica è consentito il transito e/o la sosta sull’arenile anche dalle ore 09,00 alle ore 18,30.
- 5 In relazione all’art. 4, punto 1 lett. r)1 dell’ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente), gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l’impiego di megafoni,

altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica, possono essere messi in funzione solo ed esclusivamente nei seguenti orari:

a) mattino dalle ore 11.00 alle ore 11.40;

b) pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 17.40 nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto; dalle ore 16.30 alle ore 17.10 nel mese di settembre.

Sono fatte salve deroghe e/o variazioni disposte dal Comune per eventi/iniziative particolari rientranti nella programmazione turistica.

- 6 In relazione all'art. 4, punto 1 lett. r)2 dell'ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente), la diffusione degli annunci da parte dei titolari di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri è consentita nei seguenti orari: dalle ore 9.30 alle ore 10.00; dalle ore 11.30 alle ore 12.30; dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
- 7 Ai sensi delle ordinanze regionali di cui in premessa e in considerazione dell'emergenza sanitaria e dei protocolli di sicurezza vigenti, nella fascia riservata all'ombreggio deve essere perseguito il maggior distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia, e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra le file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a ml. 3,00). Le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai, ecc.) dovranno essere posizionati garantendo la distanza minima di ml. 1,5. Le distanze interpersonali possono essere derogate secondo quanto disposto dalle ordinanze regionali di cui in premessa. Nel caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio, il lato minimo dell'area di pertinenza di tali sistemi non potrà essere inferiore a ml 2,50. L'eventuale posa di ombrelloni a mare di altri sistemi di ombreggio deve rispettare un criterio geometrico nel rispetto delle distanze precedenti.
- 8 E' data facoltà ai concessionari di stabilimenti balneari che abbiano a confine aree demaniali adibite a spiaggia libera di posizionare nell'area in concessione, a propria cura, spesa e responsabilità, elementi dissuasori costituiti da paletti in legno infissi a secco nella sabbia con h. max. fuori terra di ml. 1,00 e corda sottesa tra tali elementi posti tra loro ad adeguata distanza non superiore a ml. 5 e con l'obbligo di lasciare un varco libero per il transito, di ampiezza minima di ml. 1,50, almeno ogni ml. 20 di profondità.
- 9 Ai sensi dell'art. 5 lett. C) punto 1 dell'ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente) e ai sensi dell'art. 1 punto 5 dell'ord. regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2021 è fatto obbligo ai concessionari di stabilimenti balneari istituire il servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra il 29.05.2021 e il 12.09.2021. In relazione all'art. 5 lett. C) punto 5 dell'ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente), l'assistente bagnanti esplica il proprio servizio dalle ore 9.30 alle ore 18.30. In considerazione della minore affluenza di bagnanti nella fascia oraria giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 14.00 è consentita l'interruzione totale del servizio dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa.
- E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, al fine di incrementare l'offerta turistico ricreativa, di estendere con propria ordinanza integrativa l'obbligatorio periodo di salvamento.
- Prima della approvazione dei piani di salvamento individuali e collettivi, ai sensi dell'art. 5, lett. C), punto 5, dell'ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente), è fatto obbligo ai concessionari/responsabili dei piani di salvamento di indicare le postazioni dei defibrillatori previsti dalla medesima ordinanza all'art. 5, lett. C), punto 8, allegando idonea certificazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale gli stessi dichiarino che detti

defibrillatori risultino conformi alle disposizioni di legge in materia, funzionanti e adatti al pronto soccorso; qualora venga confermato nella dichiarazione sostitutiva di notorietà il perdurare delle condizioni e delle dotazioni già certificate nella precedente stagione balneare, non necessita allegare la suddetta certificazione.

- 10 Gli stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi (cinghetti), almeno nel periodo dal 29.05.2021 al 12.09.2021, di cui alle ordinanze regionali in premessa, dovranno garantire l'apertura giornaliera almeno dalle ore 7,30 del mattino.
- 11 Durante l'arco della giornata, fermo restando comunque il divieto di diffondere musica dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo.
- 12 In merito all'utilizzo delle aree giochi per bambini, i giochi in spiaggia, le attività sportive, l'utilizzo di piscine e aree benessere, si rimanda a quanto disposto dalle ordinanze regionali di cui in premessa e dai relativi protocolli e/o linee guida di riferimento.
- 13 Il divieto di accesso di qualsiasi animale in spiaggia, come disciplinato nell'art. 4, punto 1 lett. j dell'ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente), è applicato nel periodo della stagione balneare estiva che terminerà il 31.10.2021; fuori dalla stessa e fino al giorno precedente l'inizio della stagione balneare estiva 2022, detto accesso è consentito nel rispetto del Regolamento Comunale vigente in materia. L'accesso è altresì permesso al fine di raggiungere le spiagge attrezzate per l'accoglienza di animali domestici e le spiagge libere di cui ai successivi punti dal 34 al 39.
- 14 Su richiesta della parte interessata è fatto obbligo ai titolari di stabilimento balneare di agevolare con idoneo mezzo la fruizione della spiaggia e della balneazione delle persone diversamente abili.
E' fatto inoltre obbligo ad ogni titolare di concessione demaniale marittima, proprio per non ostacolare in alcun modo il libero transito soprattutto delle persone diversamente abili, di non ostruire i camminamenti (passaggi, percorsi, passerelle, accessi comunque denominati) con il posizionamento anche temporaneo di qualsiasi attrezzatura, per esempio giochi di qualunque natura, sedie, tavoli, ecc..

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULL'ARENILE

- 15 Dal 30 aprile al 30 settembre 2021 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito solo ed esclusivamente l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte dei titolari di apposito nulla-osta rilasciato dal Comune secondo le modalità di seguito stabilite.
- 16 Stante la mancata presentazione di n.1 istanza per la stagione estiva anno 2020 – in assenza di relativo titolo preferenziale da esercitare per l'anno in corso - il numero massimo dei nulla-osta che saranno rilasciati per la stagione estiva 2021 è rideterminato in n.12 nulla-osta con validità 30 aprile - 30 settembre 2021.
I nulla-osta sono rilasciati per la vendita di gelati, bibite e dolci confezionati, dei quali n. 3 nulla-osta per la vendita abbinata di cocco/bibite.
I nulla-osta per la vendita abbinata di bibite e altro prodotto alimentare (canditi, dolci, gelati, cocco) sono rilasciati esclusivamente con l'obbligo di esercizio dell'attività in specifiche fasce di litorale definite dall'Amministrazione Comunale con l'ordinanza balneare 2005 e con

le stesse modalità di svolgimento dell'attività stabilite nell'ordinanza medesima, fatti salvi i nulla-osta per la vendita di un solo prodotto alimentare (con esclusione delle bibite) che sono rilasciati senza limiti di zona.

- 17 Per il rilascio del nulla-osta di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in carta semplice al Settore Attività Produttive del Comune di Riccione. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente e il numero di codice fiscale.
- 18 Ai fini del rilascio del nulla-osta è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato il commercio in forma itinerante sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, i richiedenti in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia del nulla osta rilasciato dal Comune per la stagione 2020.
- 19 Gli operatori possono esercitare l'attività dalle ore 9.30 alle ore 18.30 con obbligo di svolgerla in forma itinerante, cioè senza sostare nella stessa area per più di un'ora e spostandosi, al termine di detto arco temporale, per almeno 200 metri e utilizzando mezzi e/o attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario.
- 20 L'attività di vendita deve essere svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari nel rispetto di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento, nonché tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, vigenti nel tempo, in relazione al commercio su aree pubbliche; i prodotti indicati al precedente punto 16 non devono essere venduti in contenitori di vetro.
 E' vietata la vendita di generi diversi da quelli indicati al precedente punto 16.
 Non è consentito l'uso di attrezzature fisse o di mezzi di trasporto motorizzati di qualsiasi genere, fatti salvi quelli già autorizzati nell'anno 2005.
 Non è consentita la vendita di alcolici, fatti salvi i casi previsti dal successivo punto 22.
 Così come stabilito nell'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna tutte le bevande, se richieste dal cliente per asporto, devono essere vendute in confezione di plastica o alluminio.
- 21 Agli operatori autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.
- 22 Al di fuori dei casi sopra previsti sulla spiaggia **non è consentita**, e quindi non sarà autorizzata, nessuna forma di commercio in sede fissa o itinerante di prodotti di qualunque natura, compresi quelli alimentari, né di somministrazione dei medesimi anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature in qualunque modo installate. Fermo restando il rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti è consentito il commercio esercitato nell'ambito della programmazione turistica del Comune e quello relativo alle previsioni contenute nelle norme regolamentari approvate dal Comune.
- 23 Lungo l'arenile è fatto divieto di svolgere attività di:
 a) tatuaggi, treccine, massaggi, sabbature, piercing e similari, fatti salvi i casi autorizzati sulla base delle previsioni del Piano dell'Arenile;
 b) distribuzione di prodotti omaggio, esposizione di prodotti e/o di servizi di qualunque tipo e pubblicità o promozione di qualunque genere a scopo commerciale.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE

- 24 Dal 30 aprile al 30 settembre 2021 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito, previo rilascio di specifico nulla-osta, l'esercizio dell'attività fotografica in forma itinerante.
- 25 Il numero massimo dei nulla-osta per fotografo che saranno rilasciati per la stagione estiva 2021, e quindi con validità 30 aprile – 30 settembre 2021 è individuato in n. 15 fotografi. Il presupposto per il rilascio del nulla-osta per l'attività di fotografo è la titolarità di studio/negozio fotografico. In tal caso il Comune rilascia un solo nulla-osta in capo al titolare della Ditta individuale o della Società indipendentemente dal numero di studi/negozi fotografici posseduti.
- 26 Ai fini del rilascio del nulla-osta di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in carta semplice al Settore Attività Produttive del Comune di Riccione. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente (Ditta individuale o società) e il numero di codice fiscale e deve essere autocertificata la titolarità di studio/negozio fotografico. Alla domanda deve, altresì, essere allegata copia della dichiarazione di esercizio dell'attività fotografica presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 27 Ai fini del rilascio del nulla-osta è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato l'arte fotografica sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, i richiedenti in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'anno 2020.
- 28 L'attività dovrà essere esercitata in forma itinerante dalle ore 9.30 alle ore 18.30 nel rispetto di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento, nonché tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione al commercio su aree pubbliche.
- 29 Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi di due operatori purché risultino essere alle sue dipendenze, anche con contratto di collaborazione. Le generalità dei collaboratori devono essere comunicate all'atto della presentazione della domanda, così come deve essere preventivamente comunicata ogni eventuale variazione.
- 30 Ai fotografi autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune. E' inoltre fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell'attività.

DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA, NATANTI IN GENERE E DELLE SCUOLE DI NUOTO

- 31 Nel periodo della stagione balneare lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito l'esercizio dell'attività di scuola di vela, natanti in genere e di scuola di nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 32 Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza con la nuova modulistica disponibile sul sito istituzionale al seguente link https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServeFile.php/f/Modulo_Richiesta.pdf almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività al Servizio Demanio Marittimo, Porto e Difesa della Costa

del Comune di Riccione. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente e il numero di codice fiscale.

- 33 Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela e natanti in genere avviene previa verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per il relativo corridoio di atterraggio, qualora stabilito dalle norme, previo parere della Capitaneria di Porto.

**DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI PER L'ALLESTIMENTO
DI AREE ATTREZZATE PER L'ACCOGLIENZA DI CANI**

- 34 Previo rispetto delle procedure previste dall'Azienda USL, autorità competente sotto il profilo igienico – sanitario, e fermo restando il divieto di cui al punto 13 della presente ordinanza, l'eventuale allestimento da parte dei titolari di stabilimenti balneari, di aree idonee attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici è consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- a) le aree attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici devono essere idoneamente delimitate secondo le indicazioni dell'Azienda USL;
 - b) in ogni stabilimento balneare non possono essere realizzate più di quindici aree attrezzate per l'accoglimento di un solo animale domestico per ogni area. Dette aree devono essere previste e contenute entro le aree polifunzionali massime consentite dalle norme del Piano Particolareggiato dell'Arenile per la zona interessata e comunque a non meno di 5 mt. lineari dai confini, fatti salvi i casi in cui due concessionari adiacenti realizzino consensualmente aree attrezzate a confine;
E' ammessa unicamente per i titolari di stabilimenti balneari con larghezza di fronte mare non superiore ai ml. 25,00, la realizzazione delle aree attrezzate riservate per ospitare i cani, ad una distanza minima di ml. 1,50 dal confine con la spiaggia libera adiacente;
 - c) non è consentita la realizzazione di recinti o aree attrezzate per animali domestici non accompagnati;
 - d) nella ipotesi di allestimenti di aree non recintate, ma appositamente segnalate con cartelli, redatti anche in lingua inglese, francese e tedesca, da posizionare su paletti posti ai limiti dell'area interessata, gli animali dovranno essere costantemente sotto il controllo del possessore e/o conduttore, muniti di guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
 - e) valgono le ulteriori prescrizioni imposte dall'Azienda USL, copia delle quali è consultabile presso il concessionario della spiaggia attrezzata e presso l'Ufficio Demanio del Comune. Il titolare dello stabilimento balneare ha l'obbligo di affiggere le disposizioni in merito dell'Azienda USL e, attraverso apposita informativa, ha anche l'obbligo di mettere al corrente i bagnanti con al seguito un cane sulle modalità di accesso e di utilizzo della spiaggia e sul divieto per i cani di accedere al mare.
- 35 La S.C.I.A. da trasmettere al Servizio Demanio Marittimo del Comune, ai sensi dell'art. 4 punto 1 lett. j dell'ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente), è valida limitatamente alla stagione balneare estiva 2021.

**DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE PER L'ACCESSO DI UTENZA
BALNEARE CON AL SEGUITO IL PROPRIO CANE
ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA BALNEAZIONE**

- 36 Come lo scorso anno, anche in questa stagione balneare, in via sperimentale, sarà consentito all'utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i

cani dalle ore 6,00 alle ore 07,30 e dalle ore 19,00 fino al tramonto di ogni giorno e solo per il periodo della stagione balneare estiva nelle spiagge libere di seguito elencate:

- a) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 51 e n. 52;
- b) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 77 e n. 78;
- c) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 132 e n. 134.

37 Preliminarmente al loro utilizzo, nelle suddette spiagge libere verrà esposta la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari o possessori dei cani.

38 L'accesso dei cani alle suddette spiagge libere ai fini della balneazione potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) Potranno accedere solo i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- b) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- c) I cani devono essere in regola con le vaccinazioni;
- d) I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
- e) E' interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
- f) Il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti;
- g) Il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.

39 Presso le spiagge libere, di cui al precedente punto 36, sarà consentito raggiungere ai fini di balneazione lo specchio acqueo antistante le spiagge medesime nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- a) per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
- b) nel tratto di arenile, destinato alla passeggiata (battigia), che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia medesima è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;
- c) i proprietari o possessori del cane devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani compreso lo strato di sabbia coinvolto, da riporre negli appositi contenitori per i rifiuti;
- d) Ai fini di quanto previsto dal precedente punto c) i proprietari o possessori del cane devono essere muniti di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni;
- e) dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;
- f) l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo marine favorevoli;
- g) il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI

40 E' confermato il numero delle concessioni demaniali marittime per la locazione di natanti in essere all'entrata in vigore della presente ordinanza.

41 Per le attività già autorizzate possono essere consentite con specifica autorizzazione soltanto le sostituzioni dei natanti e non l'aumento del numero degli stessi. Qualora non vi sia la necessità

di posizionare un corridoio di partenza e di atterraggio natanti, e fermo restando che ogni responsabilità rimane in capo al concessionario che deve munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose, è consentito l'aumento con canoe, sup e similari, da utilizzare nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Rimini e da mantenere obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione senza l'impiego di alcuna attrezzatura di supporto, previa specifica comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo di questo Comune, che provvederà ad aggiornare il relativo canone demaniale.

- 42 Ai sensi dell'art. 4 punto. 1 lett. e) dell'ord. regionale n. 1/2019 (testo vigente) e' consentita l'installazione di un gazebo, in sostituzione dell'ombrellone, con le seguenti caratteristiche:
- Tipologia preferibilmente a pagoda con dimensione massima in pianta ml. 3,00 x 3,00, con struttura di sostegno ed orizzontamenti in legno infissi a secco nella sabbia;
 - copertura in tessuto o materiale simile collegato alla struttura con cordini in nailon o similari;
 - altezza massima all'imposta di ml. 2,50 ed al colmo di ml. 3,50, misurati all'estradosso del manufatto finito;
- Per gli stessi dovranno essere inoltrate apposite istanze (S.C.I.A., richiesta di autorizzazione ambientale e demaniale) ai sensi delle vigenti normative edilizie.

SPIAGGE LIBERE

- 43 Ai sensi delle ordinanze regionali di cui in premessa si individuano le seguenti spiagge libere, che, per ubicazione e maggior affluenza, saranno opportunamente presidiate per consentirne ai bagnanti una fruizione in sicurezza:

- spiaggia libera compresa tra le zone n. 42 e n. 44 (Area antistante ex colonia Bertazzoni);
- spiaggia libera compresa tra le zone n. 51 e n. 52 (Piazzale San Martino);
- spiaggia libera compresa tra le zone n. 77 e n. 78 (Piazzale Roma);
- spiaggia libera compresa tra le zone n. 110 e n. 111 (Piazzale Azzarita).

Per mitigare il rischio Covid- 19, in dette spiagge libere i bagnanti dovranno posizionare le proprie attrezzature all'interno di aree delimitate delle stesse dimensioni di quelle destinate all'ombreggio negli stabilimenti balneari, vale a dire mq 12, mantenendo tra una attrezzatura e l'altra la distanza minima di ml 1,5, derogabile secondo quanto disposto dalle ordinanze regionali di cui in premessa.

Sono vietati gli assembramenti in tutte le aree di arenile libero, compresa la fascia di battigia antistante gli stabilimenti balneari, ed anche in acqua. Dovranno essere rispettate le distanze e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione così come previsto dalla normativa vigente. Lo stazionamento sia nelle aree libere, compresa la fascia di libero transito, sia in acqua non è consentito qualora sia causa di intralcio alla libera circolazione e non consenta il rispetto delle distanze di sicurezza finalizzate alla mitigazione del rischio Covid-19.

L'accesso agli stabilimenti balneari da parte dei fruitori delle spiagge libere non è libero e può essere consentito solo dal titolare dello stabilimento balneare nel rispetto scrupoloso delle stesse modalità utilizzate per i propri clienti; lo stesso vale anche per coloro che sono clienti di altro stabilimento balneare.

Nelle rimanenti aree libere occorre rispettare tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento, nonché tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

DISPOSIZIONI COMUNI

- 44 Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte nel rispetto dei protocolli e delle linee guida approvati dai competenti Ministeri e dalla Regione Emilia Romagna in merito all'emergenza covid e senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.
- 45 E' fatto obbligo di esibire le autorizzazioni previste dalla presente ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
- 46 In osservanza di quanto disposto dal "Patto per la sicurezza nella provincia di Rimini", stipulato tra il Prefetto di Rimini e i Sindaci della provincia di Rimini in data 15.12.2017, i titolari degli stabilimenti balneari e dei bar ristoranti dovranno procedere all'illuminazione artificiale continuativa della propria zona in concessione fino alla riva, in maniera adeguata ed uniforme, con uno o più punti luce, dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica. Si invitano, altresì, i predetti concessionari a posizionare impianti di videosorveglianza, sulle medesime rispettive aree, prevedendo se possibile anche servizi di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate o personale certificato.
- 47 Ai fini della sicurezza e della incolumità delle persone che accedono alla spiaggia, è fatto obbligo di affiggere presso ogni stabilimento balneare, in luogo ben visibile agli utenti, il cartello riportante l'avviso di sicurezza predisposto dalla società HERA e contenente l'indicazione di "non avvicinarsi ai mezzi utilizzati per le pulizie e mantenere da essi una debita distanza di sicurezza".
- 48 Al fine di quanto previsto dal D.Lgs 116/2008 è fatto obbligo ai concessionari degli stabilimenti balneari di esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, i cartelli relativi alla qualità delle acque di balneazione, redatti e forniti periodicamente dal Comune di Riccione, predisposti in collaborazione con ARPAE.
- 49 Allo scopo di garantire livelli adeguati di decoro e fruizione degli arenili, lo smontaggio delle attrezzature balneari, da parte dei concessionari, potrà iniziare dal 12.09.2021 in maniera progressiva e graduale, e potrà terminare solo dopo il 30.09.2021, fatto salvo la verifica dell'andamento meteo climatico stagionale, avendo cura di evitare accatastamenti delle stesse nelle zone adiacenti destinate al passaggio dei turisti. Il lavaggio delle attrezzature balneari è consentito la mattina sino alle ore 8.30 e la sera dopo le ore 18.30. Tale attività non dovrà arrecare disturbo o pregiudizio agli utilizzatori dell'arenile e dovrà essere svolta in un'area non adiacente al loro passaggio.
- 50 Agli effetti della presente ordinanza balneare le prescrizioni sono a carico di tutti i concessionari aventi finalità di stabilimento balneare, bar ristorante e chiosco (cinghio).
- 51 Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione.
- 52 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità preposte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lavori Pubblici – Espropri – Demanio
Ambiente – Servizi Tecnici

Ing. Michele Bonito
(documento firmato digitalmente)

Approvata con Determina Dirigenziale n. 582 del 27.04.2021